

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 09 / 2023

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821 – cessione dei crediti in blocco ed onere della prova: in tema di cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito in capo al cessionario si dimostra con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti, senza che occorra fornire specifica enumerazione degli stessi, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni consentano la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

Corte di Cassazione, 7 agosto 2023, n. 24032 – onere probatorio in tema di conto corrente: nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 3 agosto 2023, n. 23659 – decorrenza della prescrizione con rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento: in materia societaria, (i) la sentenza di patteggiamento non blocca l'azione di responsabilità per *mala gestio* nei confronti degli amministratori e (ii) la prescrizione della domanda promossa dal curatore inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 26 luglio 2023, n. 22715 – rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento: i rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice della procedura di sovraindebitamento, *ex lege* n. 3 del 2012, in caso di contestuale pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, si basano sulla piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri devono coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni attribuite a ciascun giudice.

Corte di Cassazione, 29 agosto 2023, n. 25442 – eccezione di prescrizione presuntiva del curatore fallimentare: qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c., il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821 – cessione dei crediti in blocco ed onere della prova: in tema di cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito in capo al cessionario si dimostra con la produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenete l’indicazione per categoria dei rapporti ceduti, senza che occorra fornire specifica enumerazione degli stessi, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni consentano la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21821 del 20 luglio 2023, si è pronunciata sull’onere della prova in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che «l’art. 58 cit., lì dove consente “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto».

La Corte ha poi evidenziato che «tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive: **è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità**».

A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che «è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi **“i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”** chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte **e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti**” (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999)».

La Corte ha proseguito affermando che «la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta d’altronde un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’ 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto».

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha dunque stabilito che **«in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi».**

Da qui, in conclusione, secondo la Corte ne consegue che **«ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interesse, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e ad altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».**

Corte di Cassazione, 7 agosto 2023, n. 24032 – onere probatorio in tema di conto corrente: nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24032 pubblicata in data 7 agosto 2023, si è pronunciata in materia di onere probatorio in tema di conto corrente.

In ordine alla ripartizione degli oneri probatori in tema di conto corrente, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato che **«costituisce oramai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (..), nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio».**

La Corte ha chiarito che **«ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo**

*indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. (...) **Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;** è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (...).*».

Pertanto, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: **«nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa».**

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 03 agosto 2023, n. 23659 – decorrenza della prescrizione con rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento: in materia societaria, (i) la sentenza di patteggiamento non blocca l'azione di responsabilità per *mala gestio* nei confronti degli amministratori e (ii) la prescrizione della domanda promossa dal curatore inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23659, pubblicata in data 03 agosto 2023 si è pronunciata sul profilo della decorrenza della prescrizione con rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento.

La Corte di Cassazione ha richiamato il principio affermato **«con la pronuncia delle S.U del 17289/2006, secondo il quale *la sentenza di applicazione di pena patteggiata, sebbene non possa configurarsi come sentenza di condanna, presupponendo sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova*».**

In seguito la Corte, si è discostata da quanto sopra, facendo citando il **«più recente ed evolutivo orientamento giurisprudenziale secondo il quale *la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure***

inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre **nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili** (art. 444 c.p.p.)" (cfr. Cass. 20170/2018 e 7014/2020)».

La Corte di Cassazione concentrandosi poi sull'individuazione del *dies a quo*, ha affermato che «come insegna il consolidato orientamento giurisprudenziale, **le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali** previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, **in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità**, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime (...) implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze idonee ad attivare l'azione sociale, **con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio**" (cfr. tra le tante Cass. n. 10378/2012)».

La Corte di Cassazione ha concluso affermando che «**l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall.** (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") è **soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti** (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, **sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento**, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale».

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 26 luglio 2023, n. 22715 – rapporti tra giudice dell’esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento: i rapporti tra giudice dell’esecuzione singolare e giudice della procedura di sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012, in caso di contestuale pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, si basano sulla piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri devono coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni attribuite a ciascun giudice.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22715 del 26 luglio 2023, si è pronunciata in tema di rapporti tra giudice della procedura esecutiva e giudice della procedura di sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012, applicabile *ratione temporis*.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che *«se anche il g.d. ha il potere di statuire, col decreto di apertura del procedimento di accordo di composizione della crisi (oggi, del concordato minore), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in danno del soggetto sovraindebitato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. C), della legge n. 3/2012 [oggi, art. 78, comma 2, lett. D), CCII], con efficacia temporale limitata fino alla definitiva omologa, la relativa pronuncia non può mai avere un contenuto specifico, inerente cioè ad una ben individuata procedura esecutiva»*.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che *«a seguito dell’adozione del divieto, con riguardo a procedura esecutiva già pendente (qualora, cioè, l’esecuzione abbia già avuto inizio, per essere stato effettuato il pignoramento, ex art. 491 c.p.c.), l’emissione del provvedimento di sospensione – meramente ricognitivo dei presupposti di legge – spetterà esclusivamente al g.e. titolare del fascicolo dell’esecuzione stessa, ex art. 623 c.p.c., dovendo egli valutare se la causa di temporanea improseguibilità (...) sussista o meno: ciò sempre che della sussistenza di detta causa esterna il g.e. sia stato tempestivamente informato»*.

Di conseguenza, secondo la Corte, *«qualora il g.e., ciononostante, ritenga non operante la causa impeditiva in relazione alla specifica procedura in considerazione e, pertanto, decida di proseguire, occorre pur sempre che chi ne abbia interesse (id est, principalmente il debitore) proponga i necessari rimedi oppositivi “interni” al processo esecutivo per far valere la violazione del divieto in discorso, pena l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata»*.

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che *«va da sé che detta improseguibilità non può che essere temporanea e che la sorte definitiva dell’esecuzione singolare resta collegata a quella della procedura di*

sovraindebitamento: qualora l'accordo giunga all'omologazione, esso è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (compresi, evidentemente, quelli che abbiano già agito in executivis) ex art. 12, comma 3, legge. N. 3/2012, tanto che, in sede di esecuzione dell'accordo, il giudice – ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e di ogni altra formalità pregiudizievole (...) qualora, invece, la procedura di sovraindebitamento non abbia buon esito, spetta al creditore l'onere di richiedere la riattivazione del procedimento esecutivo, nelle forme di cui all'art. 627 c.p.c.».

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: **«I rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice. Pertanto, qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit., siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale – col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. cit., concorrendone i presupposti – può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; tuttavia, nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata – che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione abbia disposto il prosieguo della procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c., pena l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata».**

Corte di Cassazione, 29 agosto 2023, n. 25442 – eccezione di prescrizione presuntiva del curatore fallimentare: in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c., il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25442 del 29 agosto 2023, si sono pronunciate in tema di eccezione di prescrizione presuntiva da parte del curatore fallimentare ai sensi dell'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c.

La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che **«oggetto del contrasto è l'annosa questione del se, ed in che termini, il curatore fallimentare si ponga dinanzi alla possibilità di eccepire la prescrizione presuntiva prevista per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 cod. civ. (nel caso di specie quello afferente i crediti professionali di cui all'art. 2956, n. 2, cod. civ.), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che peraltro costituisce l'unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta».**

Con riferimento alla prima questione relativa alla legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva, le Sezioni Unite hanno risposto affermativamente. Infatti, la Corte ha statuito che **«il ricorso alla prescrizione presuntiva è stato già escluso per quei rapporti di credito regolati per iscritto, che presuppone una disciplina più complessa del contratto (...). Per i rapporti che si sviluppano invece senza formalità, ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza, l'applicazione dell'istituto è fuori discussione. Inibirne l'utilizzo al solo curatore fallimentare rappresenterebbe dunque una privazione ingiustificata, come riconosciuto in giurisprudenza e dottrina, di uno strumento nella disponibilità invece di qualunque altro debitore, svantaggiando la massa dei creditori coinvolti nel fallimento, il cui patrimonio è affidato alla sua attività gestoria».** Tale conclusione della Suprema Corte è tanto più opportuna, laddove si consideri la più ampia autonomia operativa attribuita al curatore a partire dal d.lgs. n. 5 del 2006, e sino alla attuale disciplina regolatrice della crisi d'impresa.

Esaminando, poi, le altre questioni, la Corte di Cassazione ha affermato che **«poiché l'eccezione di prescrizione presuntiva ha forza di presunzione legale relativa e poiché il Legislatore, per il suo superamento, ha inteso limitare i mezzi di prova contrari, ex artt. 2959 cod. civ. e 2960, primo comma, cod. civ., questo collegio esclude che al curatore, che eccepisca la prescrizione presuntiva, non possa essere deferito il**

giuramento decisorio tout court». Infatti, «se, per evitare che il curatore soffra una condizione di svantaggio rispetto a ciascun altro debitore, gli si riconosce il diritto di eccepire la prescrizione presuntiva, non può privarsi il creditore dell'unico strumento, con cui, ove assenti ammissioni di mancato adempimento dell'obbligazione, ha ancora possibilità di contrapporsi al debitore, tutelando il suo credito. **Dove c'è la prescrizione presuntiva deve esserci il diritto a deferire il giuramento, nel rispetto dei principi della difesa, ex art. 24 Cost.** Né può ipotizzarsi che il giuramento possa essere deferito al fallito, certamente privo della capacità di prestarlo».

Le Sezioni Unite hanno così evidenziato che «le questioni cui si è fatto sinora cenno sono state già sostanzialmente dibattute dalla giurisprudenza come dalla dottrina. Il riconoscimento del potere del curatore di avvalersi della prescrizione presuntiva, la deferibilità al medesimo del giuramento decisorio (...) costituirebbero una messa a punto degli istituti ancora poco utile, soprattutto sul piano pratico. Invece, **la questione più delicata, che questo collegio è chiamato ad esaminare**, posto che al curatore, terzo rispetto all'imprenditore fallito, non può deferirsi il giuramento de veritate, è **indicare quali effetti siano riconducibili alla pronuncia della formula di giuramento, qualora il delato dichiari di non conoscere i fatti**».

Per rispondere a tale terza questione, la Suprema Corte ha preliminarmente precisato che «se la risposta resta quella timidamente elaborata sinora, cioè che la dichiarazione di non conoscenza equivale a dichiarazione favorevole al giurante, le perplessità evidenziate dalla parte più attenta della dottrina e, in giurisprudenza, dalla recente pronuncia n. 20602/2022, resteranno inappagate. È certo infatti che, qualora non si ritenga di riconoscere un'interpretazione diversa, il curatore potrà agevolmente eccepire la prescrizione presuntiva e poi, in sede di giuramento, trincerarsi dietro la non conoscenza dei fatti, così rendendo del tutto inutile l'unico strumento accordato al creditore per contrastare l'eccezione». Di conseguenza, la Suprema Corte ha concluso che «**la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante. Al contrario essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore.** Diversamente opinando, e cioè ponendo sul medesimo piano una esplicita dichiarazione di adempimento ed una manifestazione di ignoranza del medesimo, di cui con il ricorso alla prescrizione presuntiva si eccepisce il suo effettivo avveramento, vi sarebbe un "salto logico", e con esso non solo un mancato rispetto dell'art. 24 Cost., ma anche degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, come già evidenziato da questa Corte nella sent. n. 20602/2022».

Pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «**in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, primo comma, n. 2, cod.**

civ., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento».

